



Comune di Amandola

Comune del Parco Nazionale dei Sibillini

Città del Tartufo Bianco dei Sibillini

Provincia di Fermo

P.zza Risorgimento n. 17 63857 Amandola (FM)

Tel. 0736/84071 - Fax 0736/848037

e-mail: protocollo@comune.amandola.fm.it pec: comune.amandola@emarche.it

Cod. Fiscale: 80001030446 – P.IVA: 00426220448 – Cod. ISTAT: 109 002 – Cod. Cat. A252

ORIGINALE

Registro Generale n. 145

ORDINANZA DEL SINDACO N. 145 DEL 10-03-2017

Servizio Competente: TECNICO

Oggetto: AGGIORNAMENTO ORDINANZA N. 146 DEL 02/09/2016: "ORDINANZA DI INAGIBILITA' PER L'IMMOBILE UBICATO IN VIA ANTONIO MIGLIORATI FG. 43 P.LLA O - CHIESA DENOMINATA DEL BEATA ANTONIO".

L'anno duemiladiciassette addì dieci del mese di marzo, il Sindaco;

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) riconosce al sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: " Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."

CHE a causa della crisi sismica iniziata in data 24/08/2016 numerosi edifici nel territorio comunale risultano danneggiati;

CONSIDERATO che il sig.

COMUNE DI AMANDOLA residente a AMANDOLA (FM) in PIAZZA RISORGIMENTO 17
(Cod. Fiscale 80001030446)

dopo l'evento sismico ha richiesto presso il Centro Operativo Comunale la verifica dello stato dei luoghi relativamente al proprio fabbricato (Rif. Prat. Edil. N° I-104-2016) ubicato in VIA ANTONIO MIGLIORATI ;

distinto catastalmente:

Foglio 43 - P.lla n. O

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato da:

- Tecnici dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune di Amandola in data 25/08/2016 che aveva dichiarato INAGIBILE l'immobile in oggetto;

VISTA l'Ordinanza del Sindaco n. 146 del 02/09/2016, emessa a seguito del suddetto sopralluogo, avente ad oggetto: "Ordinanza di Inagibilità per l'immobile ubicato in via Antonio Migliorati Fg. 43 P.lla O – Chiesa denominata del Beato Antonio" che aveva dichiarato inagibile l'immobile in oggetto;



VISTO l'esito del sopralluogo effettuato da:

- Gruppo di Lavoro per la Salvaguardia e la Prevenzione dei Beni Culturali dai Rischi Naturali in data 20/02/2017;

DATO ATTO che a seguito del sopralluogo, sopra indicato, l'immobile risulta INAGIBILE FINO ALL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA a causa dei danni provocati dal sisma e che pertanto si rende indifferibile ed urgente provvedere allo sgombero e non utilizzo dell'immobile ubicato in VIA ANTONIO MIGLIORATI;

catastalmente distinto al

Foglio 43 - P.lla n. O

di proprietà dei sig.ri

COMUNE DI AMANDOLA residente a AMANDOLA (FM) in PIAZZA RISORGIMENTO 17
(Cod. Fiscale 80001030446)

CONSIDERATO che l'immobile sopra descritto, per il suo stato presenta concreto motivo di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

DATO ATTO che l'immobile risulta parzialmente danneggiato e che pertanto possono essere ripristinate le condizioni di sicurezza ed agibilità previa realizzazione di interventi finalizzati all'eliminazione del danno, sulle porzioni di immobile di seguito indicate;

- STABILIZZAZIONE CON TIRANTI DELL'ARCO TRIONFALE;
- RISANAMENTO DELLA LESIONE NELLA PARETE DI SINISTRA;

VISTO l'art. 650 c.p. , dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito , se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00".

VISTO art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";

VISTO l'art. 54 comma 4 della Legge 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento Degli Enti Locali";

DICHIARA INAGIBILE FINO ALL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA

L'immobile ubicato in VIA ANTONIO MIGLIORATI;

catastalmente distinto al

Foglio 43 - P.lla n. O

di proprietà del sig.

COMUNE DI AMANDOLA residente a AMANDOLA (FM) in PIAZZA RISORGIMENTO 17
(Cod. Fiscale 80001030446)

Fino all'esecuzione delle necessarie opere atte al ripristino delle condizioni di sicurezza relativamente

- STABILIZZAZIONE CON TIRANTI DELL'ARCO TRIONFALE;
- RISANAMENTO DELLA LESIONE NELLA PARETE DI SINISTRA;

ORDINA

Il non utilizzo degli immobili e locali sopra indicati;

Di tenere chiuso detto edificio con effetto immediato ed impedire a chiunque l'accesso anche nelle aree di pertinenza, fino all' esecuzione, sotto la guida di tecnico abilitato, delle opere di ripristino delle condizioni di sicurezza relativamente alle parti di fabbricato sopra indicate ed alle ulteriori opere che il tecnico incaricato riterrà necessario realizzare per il ripristino della sicurezza e dell'agibilità del fabbricato;

Il presente provvedimento potrà essere revocato previa presentazione, nei modi di legge, di dichiarazione a firma del tecnico incaricato del ripristino delle condizioni di sicurezza statica dell'immobile;

DISPONE

- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è l'ing. Andrea Spinaci per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

Copia della presente viene inoltre inviata per quanto di competenza ai soggetti sotto elencati ai fini del controllo dell'esecuzione della stessa e del territorio:

- Al Comando Polizia Municipale - mail: poliziamunicipale@comune.amandola.fm.it;
- Al Sig. Prefetto di Fermo - pec: protocollo.preffm@pec.interno.it;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Amandola - pec: tap21360@pec.carabinieri.it;
- Al Comando Stazione Corpo Forestale di Montefortino - pec: cs.montefortino@pec.corpoforestale.it;
- Al Servizio Protezione civile - Regione Marche pec: regione.marche.protciv@emarche.it;
- Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici delle Marche pec: mbac-sbeap-mar@mailcert.beniculturali.it;

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
Dott. Ing. Adolfo Marinangeli



